

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la parte controinteressata al rimborso delle spese del presente procedimento, nonché di quello svoltosi dinanzi alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione e non corretta applicazione dell'art. 47(2)(3) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione e non corretta applicazione dell'art. 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

(Causa T-361/18)

(2018/C 276/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Nuova Delhi, India)
(rappresentanti: N. Dontas, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Atene, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE — Marchio dell'Unione europea n. 13 102 454

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22/03/2018 nel procedimento R 90/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, fatta salva la parte in cui essa riguarda i prodotti «sago» e «riso artificiale (non cotto)» coperti dal marchio dell'Unione europea controverso nella classe 30;
- dichiarare nullo il marchio dell'Unione europea nella sua interezza;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso dei procedimenti dinanzi al Tribunale, alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità / impedimento alla registrazione assoluti relativi all'attitudine a indurre in errore;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità assoluta di aver agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità / impedimento alla registrazione assoluti relativi al carattere descrittivo;
- articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la motivazione sufficiente delle decisioni dell'EUIPO.

Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — Pet King Brands/EUIPO — Virbac (SUIMOX)**(Causa T-366/18)**

(2018/C 276/86)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Pet King Brands, Inc. (Bartlett, Illinois, Stati Uniti d'America) (rappresentante: T. Schmidpeter, lawyer)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Virbac SA (Carros, Francia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente del marchio controverso:* controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «SUIMOX» — Domanda di registrazione n. 15 039 993*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2018 nel procedimento R 1835/2017-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-